

TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,

letto il ricorso depositato in data 5.2.2020;

richiamato il proprio precedente provvedimento in data 7.2.2020;

vista la documentazione depositata dalla ricorrente in data 11.2.2020;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

, residente in

visto il ricorso con cui la signor» ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 ter e segg. l. n. 3/12 e la documentazione allegata, come da ultimo integrata;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo la debitrice residente in località compresa nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- la debitrice non è soggetta alle disposizioni sul fallimento, non avendo direttamente svolto attività di impresa ma avendo solo rivestito la qualifica di socio di una società di capitali, con conseguente esclusione della possibilità del suo fallimento personale;
- la debitrice non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: dichiarazioni
 confessorie, inadempimenti, pendenza di plurime procedure esecutive in suo danno, accertamenti svolti
 dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex

art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come la stessa non goda più del credito di terzi né disponga di mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le sue obbligazioni;

- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto, come da ultimo integrato dal professionista, è conforme alle previsioni di legge;
- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo alla debitrice nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili alla ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori nello stesso periodo; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;
- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice; rilevato che la liquidazione comprende tutti i beni di proprietà della ricorrente e segnatamente l'immobile sito in , oggetto dell'esecuzione immobiliare e di recente aggiudicato al prezzo di euro 510.000,00, i beni mobili costituenti l'arredo della casa di abitazione con esclusione di quelli impignorabili, nonché la somma di 100,00 euro mensili che la ricorrente si è impegnata a mettere a disposizione dei creditori nei prossimi 48 mesi, nell'ipotesi di adempimento da parte del coniuge agli obblighi di mantenimento allo stesso imposti in sede di separazione; rilevato infatti che la ricorrente non svolge attività lavorativa e percepisce dal marito la complessiva somma di euro 1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento proprio e dei figli conviventi (si rimanda al documento allegato sub 3 al ricorso), importo che la stessa si è volontariamente impegnata a decurtare della somma di 100,00 euro, che come detto verrà destinata ai creditori;

rilevato che l'OCC nominato, a seguito della valutazione della documentazione prodotta dalla ricorrenti ed il raffronto con i dati Istat relativi ai consumi medi delle famiglie, ha stimato in euro 2.000,00 il fabbisogno minimo della ricorrente e del suo nucleo familiare, di modo che il limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) va fissato nel corrispondente importo (superiore a quello che come detto è in concreto percepito dalla signora a titolo di assegno di mantenimento proprio e dei figli);

rilevato che la pronuncia è adottata allo stato degli atti, fatta salva ogni diversa valutazione nel momento in cui la ricorrente dovrà abbandonare l'immobile di sua proprietà, ipotesi in cui le spese di mantenimento saranno destinate a ridursi, come evidenziato dall'OCC;

P.Q.M.

letto l'art. 14 quinquies l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di residente in

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il dr. Antonio Giovanni Grassi, il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto, e con esclusione dei dati sensibili, sul sito del Tribunale di Bergamo per tre mesi;

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari a cura del liquidatore, qualora l'aggiudicazione non fosse ancora definitiva e non fosse già stato emesso il decreto di trasferimento;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventaziazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 secies comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

ORDINA

l'immediata consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

FISSA

in misura pari a complessivi euro 2.000,00 mensili il limite occorrente al mantenimento della ricorrente e del suo nucleo familiare.

Così deciso in Bergamo, il 13 febbraio 2020.

Il giudice

dr. Elena Gelato